

IL COMUNE DI CUNEO

REGOLAMENTO

del

CONSIGLIO COMUNALE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28 giugno 1995 -
Pubblicato all'Albo Pretorio per il periodo dal 28 luglio al 12 agosto 1995 - In
vigore il 13 agosto 1995 -

Modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 16
settembre 1996, in vigore dal 31 ottobre 1996; con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 177 del 27 novembre 1996, in vigore dal 31 gennaio 1997; con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 23 luglio 2002, in vigore dal 4
settembre 2002; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 25 giugno
2003, in vigore dal 23 agosto 2003; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38
del 21 marzo 2006, in vigore dal 29 aprile 2006; con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 72 del 14 giugno 2007, in vigore dal 1° agosto 2007; con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 150 del 20 novembre 2007, in vigore dal 2 gennaio 2008,
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 marzo 2008, in vigore dal 30
aprile 2008; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 24 maggio 2011, in
vigore dal 1° luglio 2011 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 22
ottobre 2012, in vigore dal 30 novembre 2012.

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	-	<i>Ambito di applicazione</i>	5
Art. 2	-	<i>Interpretazione del regolamento</i>	5
Art. 3	-	<i>Luogo delle riunioni</i>	5

TITOLO II

CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 4	-	<i>Entrata in carica dei Consiglieri</i>	6
Art. 5	-	<i>Dimissioni</i>	6
Art. 6	-	<i>Indennità, permessi, assicurazioni</i>	7
Art. 7	-	<i>Pubblicità delle spese elettorali</i>	7
Art. 8	-	<i>Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi</i>	8
Art. 9	-	<i>Divieto di mandato imperativo</i>	10
Art. 10	-	<i>Diritto di iniziativa</i>	10
Art. 11	-	<i>Richiesta di convocazione del Consiglio</i>	11
Art. 12	-	<i>Diritto di richiesta di controllo preventivo degli atti della Giunta</i>	12
Art. 13	-	<i>Funzioni rappresentative</i>	12
Art. 14	-	<i>Dovere di partecipazione alle adunanze</i>	13

TITOLO III

FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 15	-	<i>Funzioni del Consiglio</i>	14
Art. 16	-	<i>Gruppi consiliari</i>	15
Art. 17	-	<i>Articolazione del Consiglio</i>	15
Art. 17bis	-	<i>Presidenza del Consiglio Comunale</i>	16
Art. 18	-	<i>La conferenza dei capigruppo</i>	16
Art. 19	-	<i>Le commissioni temporanee speciali e d'inchiesta</i>	17
Art. 20	-	<i>Le commissioni permanenti</i>	19
Art. 21	-	<i>Funzionamento delle commissioni permanenti</i>	19
Art. 22	-	<i>Sede referente delle commissioni permanenti</i>	21
Art. 23	-	<i>Sede redigente delle commissioni permanenti</i>	22

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 24	- Convocazione del Consiglio	23
Art. 25	- Avviso di convocazione	23
Art. 26	- Avvisi al pubblico	24
Art. 27	- Ordine del giorno	24
Art. 28	- Deposito degli atti	25
Art. 29	- Presidente	25
Art. 30	- Adunanza di prima convocazione	26
Art. 31	- Adunanze di seconda convocazione	27
Art. 32	- Adunanze segrete	27
Art. 33	- Ammissione di dipendenti e consulenti in aula	28
Art. 34	- Svolgimento delle sedute consiliari	28
Art. 35	- Deroghe alla procedure previste dal regolamento	29
Art. 36	- Richieste di intervento	29
Art. 37	- Disciplina degli interventi	30
Art. 38	- Mozione d'ordine	30
Art. 39	- Mozione di rinvio in commissione	31
Art. 40	- Fatto personale	31
Art. 41	- Richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento	32
Art. 42	- Questione pregiudiziale e sospensiva	32
Art. 43	- Mozione su questioni iscritte all'ordine del giorno	32
Art. 44	- Mozione intesa come atto di indirizzo	33
Art. 45	- Ordini del giorno	33
Art. 46	- Forme di votazione	33
Art. 47	- Votazioni in forma palese	34
Art. 48	- Votazioni a scrutinio segreto	34
Art. 49	- Esito della votazione	35
Art. 50	- Turbativa dell'ordine da parte dei consiglieri	35
Art. 51	- Comportamento del pubblico nell'aula durante le adunanze	36
Art. 52	- Termine dell'adunanza	36
Art. 53	- Verbale dell'adunanza	37

TITOLO V

SINDACATO ISPETTIVO

Art. 54	- Attività ispettiva dei consiglieri comunali	39
Art. 55	- Interpellanze ed interrogazioni	39
Art. 56	- Relazione al Consiglio e commissione di indagine	41

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57	- Abrogazione delle precedenti norme	42
Art. 58	- Entrata in vigore	42

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario generale.

Art. 3

Luogo delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale. Qualora circostanze del tutto eccezionali o giustificati motivi di ordine pubblico, di forza maggiore o di opportunità lo richiedano, il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

2. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

3. In occasione delle sedute del Consiglio vengono esposti, per l'intera giornata, all'esterno del palazzo comunale la bandiera d'Italia, la bandiera dell'Unione Europea, la bandiera del Piemonte ed il gonfalone della Città.

TITOLO II

CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 4

Entrata in carica dei Consiglieri

1. I consiglieri entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro in capo ai quali sussista una di tali condizioni, procedendo alla loro surrogazione con le specifiche modalità previste dalla legge.

3. Qualora presente, il Consigliere surrogante può prendere immediatamente parte ai lavori della seduta consiliare.

4. Nel caso di rinuncia alla carica di consigliere, espressa prima della seduta di convalida, si procede direttamente – se ancora temporalmente possibile – alla convocazione e – comunque – alla verifica delle condizioni del candidato che immediatamente segue nella graduatoria della medesima lista.

Art. 5

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta – che non necessita di motivazioni - indirizzata al Presidente del Consiglio comunale e presentate personalmente al Segretario generale, che le acquisisce al protocollo generale. In alternativa, le dimissioni devono essere autenticate nella sottoscrizione ed inoltrate al protocollo generale del Comune da persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro i dieci giorni successivi, previo accertamento dell'insussistenza delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità nei confronti del surrogante, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni nel protocollo generale.

Art. 6

Indennità, permessi, assicurazioni

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti e temporanee speciali o d'inchiesta di cui sono membri, compresa la conferenza dei capigruppo, formalmente istituite e convocate.

4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e da atti di regolamentazione interna. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

5. Il Consiglio comunale delibera di assicurare i suoi componenti e può, in conformità a quanto dispone la legge, deliberare di assicurare i rappresentanti dallo stesso nominati o designati, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 7

Pubblicità delle spese elettorali

1. I delegati dei candidati per l'elezione del Sindaco e delle liste collegate per l'elezione del Consiglio comunale producono, unitamente ai documenti per la presentazione delle candidature e delle liste, un bilancio di previsione di spesa per la campagna elettorale dei relativi candidati, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura e con l'impegno a presentare rendiconto delle spese effettuate entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. I suddetti delegati possono nominare, per tutti gli adempimenti contabili, un mandatario elettorale comunicandone le generalità contestualmente alla produzione dei documenti per la presentazione delle candidature e delle liste.

2. E' facoltà dei delegati o del mandatario aprire un conto corrente postale o un conto corrente bancario per la raccolta di fondi. Di ciò e delle coordinate del conto deve essere data comunicazione alla Segreteria generale del Comune.

3. La raccolta di fondi, qualora non avvenga mediante conto corrente postale o versamenti sul conto corrente bancario, deve essere documentata mediante il rilascio di apposita ricevuta a madre e figlia. Sulla parte non consegnata al sottoscrittore dovranno essere indicati gli estremi del collettore, se diverso dal delegato o dal mandatario. Anche per queste modalità di raccolta deve essere data comunicazione alla Segreteria generale del Comune.

4. Il rendiconto deve presentare l'elenco di tutti i movimenti suddivisi per voce di spesa così come dettagliate nel bilancio preventivo, indicando anche gli scostamenti verificatisi, i fornitori o i prestatori d'opera e tutti i mezzi di finanziamento.

5. Il bilancio di previsione ed il rendiconto sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e con contestuale trasmissione di copia agli organi di stampa. Essi restano depositati presso la Presidenza del Consiglio comunale a disposizione di chiunque.

Art. 8

Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispone l'articolo 43, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale ed ai documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti.

3. L'esercizio del diritto di accesso può essere escluso o limitato per specifiche disposizioni di legge, per preventiva determinazione motivata del Sindaco o del legale rappresentante dell'azienda od ente di cui al comma 1 nonché per disposizioni del Regolamento comunale per l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai documenti amministrativi; può inoltre essere limitato per i documenti dichiarati temporaneamente riservati per effetto di un provvedimento motivato del Sindaco o del legale rappresentante dell'azienda od ente di cui al comma 1, nel caso in cui l'accesso possa arrecare pregiudizio concreto ed attuale al diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni.

4. In tutti i casi di limitazione del diritto di accesso, previsti dal comma precedente, il responsabile dell'ufficio competente, se richiesto, è tenuto a produrre ai richiedenti un atto formato da parti dei documenti, dai quali siano stati stralciati i riferimenti alle informazioni soggette a tutela, oppure può produrre un atto formato collazionando parti, estratti o riassunti di più documenti; tali produzioni sono possibili sempre che non ne derivi pregiudizio all'amministrazione o a terzi.

5. I consiglieri, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, si possono rivolgere al responsabile dell'unità organizzativa incaricata alla detenzione dell'atto, presentando istanza anche verbale. La consultazione ha luogo durante l'orario d'ufficio, in presenza, ove occorra, del responsabile o dell'addetto da questi delegato.

6. I consiglieri non possono asportare anche temporaneamente gli atti e i documenti oggetto di consultazione, fuori del luogo ove sono conservati; è possibile prendere appunti, ma non tracciare segni, o produrre abrasioni o manomettere in qualsiasi modo i documenti visionati.

7. La richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accesso ai documenti nello stesso richiamati, nei limiti di cui al comma 3 del presente articolo.

8. Il diritto di consultazione, compatibilmente con le caratteristiche dei documenti, comporta il diritto di estrarre copia dai medesimi. Su tale copia deve essere espressamente indicato che trattasi di copia esclusivamente destinata agli usi inerenti le funzioni del consigliere comunale.

9. Per il rilascio di copia dei documenti, i Consiglieri comunali devono presentare per iscritto formale richiesta motivata al dirigente del settore competente. Le richieste devono precisare gli estremi dei singoli documenti dei quali i Consiglieri specificatamente richiedono di ottenere copia.

10. E' escluso il rilascio gratuito di copie di piani urbanistici, progetti od altri elaborati tecnici la cui riproduzione richiede costi elevati ed impegno rilevante di tempo per i dipendenti addetti. I Consiglieri possono ottenere gratuitamente estratti degli atti predetti, riferiti a parti limitate degli stessi dei quali motivano la necessità per l'esercizio del mandato elettivo.

11. La copia è rilasciata in carta libera ed in esenzione dei diritti di segreteria e nessun rimborso delle spese di riproduzione è dovuto da parte del consigliere richiedente.

12. L'accesso può essere temporaneamente differito, con provvedimento motivato del Sindaco o del legale rappresentante dell'azienda od ente di cui al comma 1, nei casi in cui gli interessi perseguiti con le limitazioni al diritto di accesso possano essere assicurati mediante tutela temporanea; il provvedimento deve indicare la durata del differimento.

13. Contro i provvedimenti di rifiuto di accesso adottati in presunta violazione delle norme contenute nel presente articolo, i Consiglieri comunali possono ricorrere motivatamente, entro trenta giorni, al Segretario generale che decide in via definitiva, fatto salvo l'eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 9

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto, indipendentemente dalla appartenenza ad un gruppo consiliare.

Art. 10

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del consiglio il quale la trasmette al Segretario generale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ne informa il Sindaco e la Giunta. La proposta di deliberazione, completata favorevolmente dall'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente del consiglio trasmessa per l'esame, ove ne ricorrano i presupposti, alla Commissione permanente competente per materia. Esaurito tale esame, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

3. Nel caso che l'istruttoria amministrativa si concluda sfavorevolmente, il Presidente del consiglio ne dà comunicazione al consigliere proponente. Quest'ultimo può chiedere ugualmente l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, con richiesta motivata.

4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti dei consiglieri sono di norma presentati, per scritto, al Presidente del consiglio, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta e prima che la discussione sia dichiarata chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere. La Giunta può presentare emendamenti in qualsiasi momento.

5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del consiglio al Segretario generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.

6. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario generale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze.

7. Qualora l'emendamento richieda l'accertamento di elementi non acquisibili nel corso della seduta ovvero l'attestazione di copertura finanziaria relativa a proposte di incremento della spesa originariamente prevista, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

8. I consiglieri comunali possono, altresì, presentare mozioni, interpellanze e interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Possono inoltre presentare ordini del giorno su argomenti di interesse generale o locale, nonché istanze per l'esercizio delle funzioni di sindacato ispettivo.

Art. 11

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Qualora un quinto dei consiglieri assegnati ovvero il Sindaco lo richieda, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato ai sensi dei commi precedenti, il Sindaco o i consiglieri richiedenti debbono a loro cura allegare contestualmente la relazione e il dispositivo di deliberazione proposto.

Art. 12

Diritto di richiesta di controllo preventivo degli atti della Giunta

1. Quando almeno un terzo dei consiglieri in carica faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio, le deliberazioni di competenza della Giunta comunale nelle materie di cui al comma 1 dell'art. 127 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*) e sue successive modifiche ed integrazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente possono essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta, quando almeno un terzo dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.

3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero, l'oggetto della deliberazione a cui ci si riferisce devono essere indirizzate al Segretario generale e, per conoscenza, al Sindaco ed al Comitato regionale di controllo. Il Segretario generale provvede all'invio dell'atto al Comitato regionale di controllo entro i cinque giorni successivi a quello in cui gli perviene la richiesta.

Art. 13

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri hanno diritto di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. A tal fine il Sindaco informa i consiglieri delle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette.

(*) **Art. 127, comma 1 Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267:**

..... omissis

- a) appalti e affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

Art. 14

Dovere di partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle commissioni delle quali è membro.
2. Il Consiglio comunale delibera la decadenza dalla carica del consigliere comunale che sia stato assente senza giustificazione a quattro sedute consiliari consecutive.
3. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, inviata al Presidente del consiglio o al presidente della commissione il quale ne dà notizia in apertura di seduta. Nel caso in cui, per ragioni di forza maggiore, non sia possibile inviare in tempo utile una comunicazione scritta, è ammessa la comunicazione verbale alla Segreteria generale, da parte del consigliere che prevede l'assenza, ovvero, in caso di grave impedimento, del capogruppo o di un familiare del consigliere interessato, salvo successiva regolarizzazione mediante comunicazione scritta.
4. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

TITOLO III

FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 15

Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenza esclusiva nelle materie attribuitegli dalla legge.

2. Le funzioni di indirizzo si concretizzano negli atti di programmazione generale dell'ente. Le funzioni di controllo rivestono carattere politico-amministrativo rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti adottati in materia di indirizzo.

3. E' facoltà del Consiglio, attraverso le sue articolazioni di cui ai successivi articoli, richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. Il controllo politico - amministrativo sulla gestione delle aziende speciali e di altri organismi ai quali il Comune partecipi finanziariamente, è esercitato dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione, rispetto alla finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

5. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dai revisori dei conti, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale si avvale anche delle commissioni consiliari permanenti o di apposite commissioni d'inchiesta. Le commissioni esercitano le funzioni di controllo con tutti i poteri e le prerogative spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata proponendo l'adozione di eventuali atti.

7. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale, potendo contare su fondi di bilancio, personale, locali e strumenti, utilizzati con l'indirizzo ed il controllo del Presidente del Consiglio, secondo le norme del regolamento di contabilità e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e in base ai criteri generali dettati dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 16

Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri, fatta eccezione per le liste che abbiano conseguito alle elezioni un minor numero di consiglieri e per il consigliere, candidato alle elezioni come Sindaco di più liste collegate, che decida di non optare per una di esse.

3. I singoli gruppi nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Presidente del consiglio. Analoga comunicazione deve essere fatta circa le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza nell'ambito della propria lista e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

4. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale allegando la dichiarazione di accettazione del capo del gruppo nel quale intende essere compreso.

4 bis. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo costituito durante il mandato, ma, in quel momento, privo di componenti, deve acquisire la dichiarazione di accettazione dal competente organo di partito, quando il gruppo sia espressione di un'organizzazione partitica, o da almeno uno dei delegati di lista, di cui all'art. 32, comma 9, n. 4 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, in tutti gli altri casi.

5. In caso avvenga la recessione dal gruppo di provenienza di un numero di consiglieri insufficiente a costituire un nuovo gruppo e che non aderiscano ad un gruppo già esistente, i medesimi vengono raggruppati in gruppi misti di maggioranza o di minoranza.

Art. 17

Articolazione del Consiglio

1. Per agevolare i lavori del Consiglio comunale, il medesimo si articola in commissioni permanenti ed in commissioni temporanee speciali o d'inchiesta.

2. Sono commissioni temporanee:

2.1. le commissioni speciali costituite per un unico argomento, con mandato a termine, le quali cessano al momento del raggiungimento dello scopo per cui sono create;

2.2. le commissioni di inchiesta sull'attività dell'amministrazione.

3. Le commissioni permanenti vengono definite nel numero e nelle rispettive competenze per materia da parte del Consiglio Comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa.

Art. 17 bis

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dall'articolo 17 dello Statuto Comunale. Assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio Comunale eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dà attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli è demandato dal Consiglio Comunale e dalla Conferenza dei Capigruppo. Assicura inoltre un'adeguata preventiva informazione ai gruppi consiliari, ed ai singoli consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

3. In particolare il Vice-presidente coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:
- a. sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo organizza il budget annuale per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - b. esprime il parere in merito alla partecipazione dei consiglieri a convegni, viaggi di studio e manifestazioni;
 - c. attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del loro mandato;
 - d. coadiuva il Presidente nel garantire il coordinato funzionamento delle commissioni consiliari permanenti e speciali.

4. Il Presidente ed il Vice-presidente possono avvalersi della collaborazione della Segreteria Generale e, qualora ne sia necessario, delle altre strutture del Comune, senza che questo generi oneri economici aggiuntivi.

Art. 18

La conferenza dei capigruppo

1. I portavoce dei gruppi consiliari, definiti capigruppo, sono riuniti in un'apposita commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio comunale e di cui fa parte di diritto il Sindaco.

2. La commissione dei capigruppo, altrimenti definita conferenza dei capigruppo, è un organismo di consulenza politico-amministrativa del Consiglio comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risultati utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio stesso.

3. La conferenza esercita tutte le funzioni attribuitele dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.

4. La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente deve altresì convocare la conferenza quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre capigruppo o dal Sindaco.

5. I capigruppo hanno la facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

6. Alla conferenza può partecipare il Segretario generale o un suo delegato ed i funzionari indicati dal Sindaco.

7. Le sedute sono valide quando siano presenti i capigruppo o loro delegati che rappresentano almeno la metà dei consiglieri assegnati al Consiglio. Delle riunioni viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del funzionario designato dal Segretario generale.

8. Le sedute della conferenza non sono pubbliche.

Art. 19

Le commissioni temporanee speciali e d'inchiesta

1. Le commissioni temporanee speciali e d'inchiesta vengono istituite con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

2. Le commissioni temporanee speciali si compongono di un numero variabile di consiglieri, determinato di volta in volta dal Consiglio, rispettando la proporzione numerica tra maggioranza e minoranza e un'equa presenza di entrambi i sessi. Esse vengono costituite allo scopo di esperire indagini conoscitive, di esaminare argomenti di particolare interesse e carattere eccezionale e di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, presentando relazioni e proposte al Consiglio.

3. Le commissioni temporanee d'inchiesta si compongono di tre o di cinque consiglieri su determinazione del Consiglio all'atto dell'istituzione. Nel primo caso un posto è riservato alla minoranza; nel secondo caso, alla minoranza sono riservati due posti. Esse vengono istituite, a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, allo scopo di effettuare accertamenti e indagini sull'attività dell'amministrazione comunale.

4. Nell'atto deliberativo di istituzione debbono essere indicati: la motivazione della costituzione, l'oggetto di cui la commissione deve occuparsi, il quesito o i quesiti cui la commissione deve rispondere, il numero dei commissari assegnati, la data entro la quale la commissione deve relazionare al Consiglio.

5. I componenti delle commissioni vengono eletti con votazione palese in presenza di accordo unanime dei capigruppo su di una lista di nomi pari al numero dei commissari da eleggere. In caso di non accordo, si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano d'età.

6. La commissione nomina nel proprio seno il presidente il quale designa, su indicazione del Segretario generale, un funzionario comunale che svolgerà le funzioni di segretario della commissione. La presidenza deve essere attribuita ad un componente della minoranza consiliare quando alla commissione speciale e d'inchiesta il Consiglio comunale abbia espressamente attribuito una natura di controllo o di garanzia.

7. Il presidente convoca e presiede i lavori della commissione.

8. Al termine dei lavori, il presidente propone alla commissione un testo di relazione conclusiva. Il testo può essere emendato dalla commissione e sul medesimo si procede a votazione palese. In caso di diversità di giudizio, è ammessa una relazione di minoranza.

9. La relazione del presidente e l'eventuale relazione di minoranza vengono illustrate in sede di Consiglio comunale entro i termini previsti. Qualora, per ragioni plausibili o per esigenze del Consiglio fosse necessario un periodo di approfondimento ulteriore, l'esistenza della commissione, nonché i poteri, potranno essere prorogati dal Consiglio per un ulteriore periodo non superiore a quello determinato nella deliberazione istitutiva. Al termine di tale nuovo periodo dovranno comunque essere consegnate una o più relazioni.

10. La commissione è investita dei medesimi poteri del Consiglio comunale, fatta eccezione che per l'adozione di atti deliberativi. Alla commissione non potrà essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa previsione di legge. La commissione ha facoltà di convocare ed ascoltare i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento di cui è competente.

11. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul funzionamento delle commissioni consiliari permanenti stabilite dal successivo articolo 21.

Art. 20

Le commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti vengono nominate con apposita deliberazione del Consiglio comunale e si compongono di un numero di consiglieri effettivi e supplenti definito nella stessa deliberazione di nomina, avendo cura di rispettare le prescrizioni contenute al primo comma dell'articolo 31 dello Statuto. (*)

2. I componenti delle commissioni vengono eletti con votazione palese in presenza di accordo unanime dei capigruppo su di una lista di nomi pari al numero dei commissari da eleggere. In caso di non accordo, si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano d'età.

3. Le commissioni permanenti operano con le stesse prerogative del Consiglio comunale, fatta eccezione che per l'adozione di atti deliberativi che resta di esclusiva competenza del Consiglio, avendo le commissioni unicamente poteri consultivi.

Art. 21

Funzionamento delle commissioni permanenti

1. Le commissioni non possono validamente riunirsi se non è presente la metà dei commissari assegnati. Alle commissioni possono prendere parte con diritto di parola, ma senza diritto di voto, i capigruppo non facenti parte della commissione, il presidente del Consiglio, il vicepresidente del Consiglio, il Sindaco e gli assessori.

2. Le commissioni permanenti restano in carica per l'intero periodo di mandato del Consiglio comunale. Esse si esprimono a maggioranza dei voti; gli astenuti si computano fra i presenti, ma non fra i votanti.

3. La commissione permanente è convocata e presieduta da un presidente eletto nel proprio seno, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei voti espressi. Nella stessa seduta è eletto un vicepresidente che esercita funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento del presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, presiede il commissario più anziano di età.

(*) Articolo 31 - STATUTO

1. Il consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel proprio seno commissioni consultive permanenti e ne elegge i membri, a rappresentanza proporzionale della maggioranza e della minoranza e avendo cura di far rispettare un'equa presenza di entrambi i sessi in tali organi collegiali.

4. L'ordine del giorno (*) delle sedute è definito dal presidente della commissione, sentito il presidente del Consiglio ed è inviato a tutti i commissari, ai capigruppo, al Sindaco, agli assessori ed ai dirigenti competenti. Nessun argomento estraneo all'ordine del giorno potrà essere trattato, se non con il parere unanime di tutti i commissari assegnati.

5. Al termine del dibattito su ciascun argomento trattato dalla commissione, si procede con votazione palese, all'espressione di motivato parere. In caso di votazione unanime, il presidente, ovvero un commissario da questi designato, potrà riferire sull'argomento e sul parere al Consiglio comunale. In presenza di pareri dissenzienti, la commissione potrà designare, per riferire al Consiglio, un relatore di maggioranza ed uno di minoranza.

6. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche (**), salvo quando riguardino persone ovvero quando trattino argomenti che ineriscano notizie la cui divulgazione in quel particolare momento potrebbe essere pregiudizievole per l'amministrazione comunale.

7. Il processo verbale, redatto da un dipendente designato a segretario della commissione dal Segretario generale, conterrà unicamente l'ordine del giorno, l'elenco dei commissari presenti, il luogo e l'ora di inizio e fine della riunione, l'indicazione di quali commissari si siano eventualmente assentati durante la riunione, una sommaria relazione sull'argomento, l'elenco dei commissari intervenuti nel dibattito, le eventuali loro dichiarazioni dettate a verbale, il testo del motivato parere, il risultato della votazione. In caso di voto a maggioranza, il verbale conterrà anche il parere di minoranza, i voti ottenuti dal medesimo e l'indicazione dei relatori. L'originale del verbale dovrà essere depositato presso la Segreteria generale, che dovrà tenerne apposita raccolta. Copia di esso dovrà essere depositata presso l'ufficio competente.

8. Alle sedute delle commissioni sono tenuti ad essere presenti, se richiesti, i dirigenti responsabili dei settori interessati ovvero altri dipendenti da essi delegati, purché in possesso di tutti gli elementi utili all'informazione dei commissari.

(*) **Articolo 33, comma 2 - Statuto**

2omissis..... L'avviso di convocazione per le sedute pubbliche viene affisso all'albo pretorio ...

(**) **Articolo 33, comma 2 - Statuto**

2. Le sedute delle commissioni permanenti e speciali sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

..... omissis Le sedute delle commissioni di inchiesta non sono pubbliche.

9. Sulle questioni poste in discussione, i commissari hanno diritto di porre i quesiti che ritengano utili per la migliore comprensione dell'argomento in discussione. Al termine della relazione e delle questioni poste all'assessore competente e/o al dirigente, tutti i commissari, nonché i capigruppo non facenti parte della commissione, hanno diritto di intervenire per non più di due volte e per un tempo massimo complessivo di quindici minuti. Dichiarato chiuso il dibattito generale, dopo una eventuale breve replica del dirigente e/o dell'assessore, il presidente procede alla stesura del parere, in ciò coadiuvato dal segretario della commissione, sulla base del dibattito ascoltato. Dopo la lettura del testo del parere, in presenza di uno o più commissari che si pronuncino negativamente rispetto la formulazione proposta, il presidente invita detti commissari a stendere a loro volta un parere alternativo al primo. Anche detti commissari potranno utilizzare la consulenza del segretario della commissione per la stesura del parere alternativo. Sui diversi pareri è ammessa una dichiarazione di voto di ciascun commissario che non potrà intervenire per più di tre minuti. Dopodiché il presidente mette in votazione, per appello nominale, i pareri presentati. Fatta la conta dei voti espressi si determina il parere di maggioranza della commissione e quello della minoranza. La commissione procede eventualmente alla designazione dei relativi relatori al Consiglio comunale.

10. In presenza di argomenti di particolare complessità, il presidente può derogare, comunicandolo esplicitamente ai commissari, dal numero degli interventi consentiti ai commissari medesimi.

11. Le commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni, possono delegare ad uno o più membri la facoltà di espletare approfondimenti, sopralluoghi, ricerche di studio od altre attività inerenti alle specifiche competenze.

12. Le commissioni, su determinazione concorde dei rispettivi presidenti, possono riunirsi congiuntamente per l'esame di problemi di comune interesse nonché delegare a sottocommissioni miste l'esercizio di determinate attività di studio, ricerca ed indagine afferenti ai suddetti argomenti.

Art. 22

Sede referente delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti si riuniscono in sede referente per esaminare preventivamente gli argomenti di esclusiva competenza del Consiglio comunale e di particolare importanza, che saranno iscritti all'ordine del giorno di una successiva seduta.

2. Le commissioni permanenti rendono parere preventivo:

- sulle proposte di deliberazione assegnate loro dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale;

- sulle proposte di deliberazione rinviate loro per il parere dal Consiglio comunale con maggioranza semplice;
- sulle questioni poste loro dal Sindaco, dalla Giunta o dall'Assessore competente in ordine ad iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- di propria iniziativa quando lo decida la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Nel caso in cui l'apposita seduta della commissione sia andata deserta, gli argomenti posti all'ordine del giorno possono, in base a decisione del Presidente del Consiglio comunale, essere trasmessi all'esame del Consiglio stesso, senza ulteriore preventivo esame da parte della commissione.

Art. 23

Sede redigente delle commissioni permanenti

1. Qualora durante l'esame di una proposta di deliberazione siano presentati emendamenti al testo del dispositivo della proposta di cui trattasi e sugli stessi si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- pareri tecnico, contabile e di legittimità favorevoli;
- parere favorevole dell'organo proponente il provvedimento;
- parere favorevole della maggioranza della commissione;

2. il testo del dispositivo sarà automaticamente emendato e, nella nuova formulazione, sottoposto all'esame del Consiglio comunale.

3. Qualora, invece, una proposta di emendamento non riceva i pareri tecnico, contabile e di legittimità favorevoli sia per l'espressione contraria dei dirigenti preposti, sia per l'impossibilità dichiarata dei dirigenti stessi ad esprimere seduta stante il prescritto parere, ovvero per l'esplicito parere contrario del proponente, l'emendamento sarà trasmesso al Consiglio comunale per il voto definitivo, dopo che la commissione si sia comunque espressa in modo favorevole o sfavorevole all'emendamento stesso.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 24

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, su propria determinazione o a richiesta dei soggetti cui la legge, lo Statuto e il regolamento conferiscono l'iniziativa, esclusa la prima seduta la quale è convocata dal Sindaco eletto.

2. La convocazione del Consiglio è disposta mediante avviso scritto da consegnare al domicilio eletto di ciascun componente del Consiglio e assessore, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

3. I componenti del Consiglio residenti fuori del territorio comunale devono eleggere domicilio nel Comune.

4. Alle riunioni del Consiglio comunale partecipano gli assessori senza diritto di voto.

Art. 25

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della natura della sessione e della seduta, il giorno e l'ora della prima ed eventualmente della successiva adunanza e, se diverso da quello indicato all'articolo 3 del presente regolamento, il luogo della riunione.

2. Con la trasmissione degli avvisi di convocazione e dell'elenco delle materie da trattare, si intende che i documenti relativi sono a disposizione dei consiglieri presso la Segreteria generale a norma del successivo articolo 28.

3. L'avviso e l'ordine del giorno devono essere consegnati ai componenti del Consiglio nel domicilio eletto almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza se in sessione ordinaria e almeno tre giorni prima se in sessione straordinaria.

4. Quando se ne ravvisi l'urgenza, i termini indicati al comma 3, possono essere ridotti a 24 ore; tuttavia, qualora la maggioranza dei componenti del Consiglio presenti lo richieda, ogni deliberazione deve essere differita al giorno successivo. In ogni caso l'avviso e l'ordine del giorno possono essere spediti per mezzo di telegramma o telefax. Del differimento è data notizia ai componenti del Consiglio assenti.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano altresì nell'ipotesi di aggiunta di argomenti all'ordine del giorno spedito, di annullamento della seduta o di variazione del luogo, della data e dell'ora delle sedute già convocate.

Art. 26

Avvisi al pubblico

6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati, a cura del Segretario generale e sotto la sua responsabilità, nell'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e fino al termine della stessa.

7. Il Presidente del Consiglio comunale provvede a portare a conoscenza della cittadinanza gli atti di cui al comma 1 mediante idonei mezzi informativi, anche trasmettendo l'ordine del giorno agli organi di informazione.

Art. 27

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno, formato e sottoscritto dal Presidente, consiste nell'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta o in ciascuna sessione.

2. Gli oggetti sono iscritti osservando l'ordine delle seguenti categorie di atti:

- a. interpellanze ed interrogazioni presentate dai consiglieri e dichiarate di valenza generale dal Presidente in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 55;
- b. proposte di deliberazioni, ordini del giorno e mozioni presentate dai consiglieri;
- c. proposte delle commissioni consiliari permanenti;
- d. proposte del Sindaco;
- e. proposte della Giunta.

3. L'ordine del giorno è comunicato al collegio dei revisori dei conti nella persona del suo presidente.

Art. 28

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, a disposizione dei consiglieri, presso la Segreteria generale, di norma a partire dalla data di spedizione degli avvisi e comunque non oltre il terzo giorno antecedente la data di convocazione del Consiglio. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria generale almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici comunali.
3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte depositate e nei relativi allegati.
4. Le proposte e i documenti devono essere, nel corso dell'adunanza, depositati nella sala consiliare o nelle immediate adiacenze per consentirne la consultazione

Art. 29

Presidente

1. Il Presidente (*) rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio è eletto dal medesimo nei termini previsti dallo Statuto. (**)

(*) Art. 17, comma 3 - Statuto

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo del medesimo. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vicepresidente, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte dal consigliere anziano.

() Art. 17, commi 1 e 2 - Statuto**

1. Il Presidente del consiglio è eletto nel corso della prima seduta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed a scrutinio segreto. Dopo due votazioni in cui non sia stato raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di consensi. E' eletto colui che consegue la maggioranza semplice. A parità di voti prevale il più anziano per cifra elettorale.
2. Eletto il Presidente si procede, nella medesima seduta, all'elezione del Vicepresidente con le stesse modalità indicate nel comma precedente.

3. Il Presidente del Consiglio provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

5. Il Presidente ha altresì facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente l'oggetto della discussione

Art. 30

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

2. E' facoltà del Presidente, all'ora fissata dall'avviso di convocazione, di avviare i lavori del Consiglio, limitatamente alla discussione di interpellanze ed interrogazioni, indipendentemente dalla esistenza del numero legale.

3. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario generale che annota i risultati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi successivamente l'accertamento fino a quando tale numero risulti raggiunto.

4. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'accertamento, sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

5. Dopo l'accertamento effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'accertamento sono tenuti a darne espressa comunicazione verbale al Segretario generale.

6. Qualora, su richiesta di un consigliere o d'iniziativa del Presidente di procedere alla verifica del numero legale durante la seduta, risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, richiamati inutilmente in aula dal Presidente i consiglieri che si sono assentati, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

Art. 31

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso, esclusivamente per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle che per legge o per Statuto prevedono una maggioranza qualificata, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e nei termini previsti per la prima convocazione.

4. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

5. L'adunanza che segue ad una precedente convocata con il medesimo avviso, la quale sia iniziata con il numero legale dei presenti e successivamente sia andata deserta, è pure essa di seconda convocazione limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.

Art. 32

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sulla capacità, moralità, correttezza delle persone od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni di qualità morali e di capacità professionali.

2. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio, solo il Segretario generale e gli assessori.

3. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di almeno tre consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta quando nella discussione di un argomento debbano essere introdotte valutazioni di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso il Presidente, avuto cura di sospendere la seduta, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 33

Ammissione di dipendenti e consulenti in aula

1. Oltre alla partecipazione obbligatoria del Segretario generale o del Vicesegretario generale vicario, il Presidente può provvedere a convocare i dipendenti interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno anche in virtù degli obbligatori pareri tecnici e contabili necessari per il giusto procedimento, nonché per effettuare relazioni o fornire informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere invitati alla seduta del Consiglio i consulenti dell'amministrazione e i professionisti incaricati dei progetti e degli studi in trattazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Sulla loro ammissione decide il Presidente.

Art. 34

Svolgimento delle sedute consiliari

1. Dopo che la seduta è dichiarata validamente costituita ed aperta, il Presidente avvia i lavori seguendo l'ordine del giorno prefissato.

2. Proposte motivate di inversione della trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, salve sempre le precedenza di legge, possono essere avanzate sia dal Presidente sia dai consiglieri e, ove nessuno si opponga, le stesse si ritengono senz'altro accettate. In caso contrario esse sono sottoposte al voto del Consiglio che avverrà per alzata di mano.

3. Prima dell'inizio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o nel corso della seduta medesima, il Presidente può effettuare comunicazioni su oggetti non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni non ha luogo discussione.

4. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, il proponente illustra il relativo provvedimento in esame.

5. Qualora sull'argomento in discussione si fosse espressa la competente commissione consiliare, il Presidente del Consiglio comunale, dato atto del parere della commissione, concede, se richiesta, la parola al presidente della commissione consiliare, ovvero ai relatori dalla stessa designati. Al termine di dette comunicazioni ha facoltà di intervenire nuovamente, prima del dibattito generale, il rappresentante della giunta.

6. Concluse le relazioni, il Presidente dichiara aperta la discussione. Ogni consigliere può intervenire una sola volta per ogni singolo argomento trattato e deve concludere il proprio intervento entro il limite massimo di dieci minuti.

7. Qualora vengano avanzati emendamenti al testo deliberativo proposto al voto, ciascuno di essi viene illustrato e discusso per non più di cinque minuti per ogni intervento e, quindi, votato prima di giungere al voto conclusivo sul provvedimento nel suo complesso.

8. Concluso l'esame e la fase di votazione sugli emendamenti, nonché la discussione generale, possono intervenire un consigliere per ogni gruppo per la dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti ciascuno. Hanno inoltre diritto di parola, per dichiarazione di voto, i consiglieri che dissentono dal voto annunciato dal rappresentante del proprio gruppo.

9. Al termine delle dichiarazioni di voto, a discrezione del Presidente, può essere ammessa una breve replica dell'assessore competente, dopo di che, nei termini previsti dai successivi articoli, si passa alla fase di votazione sul testo del dispositivo, eventualmente come modificato dall'approvazione di emendamenti.

10. Un argomento iscritto all'ordine del giorno può essere ritirato dal 1° proponente presente in aula, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, prima che venga posto in discussione o prima che costituisca oggetto della votazione di un emendamento.

Art. 35

Deroghe alle procedure previste dal regolamento

1. Per particolari, rilevanti e complesse questioni poste all'ordine del giorno, la commissione dei capigruppo può decidere, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, di derogare dalle norme contenute nei precedenti articoli per quanto attiene ai limiti di durata degli interventi, nonché per l'ammissibilità di ulteriori repliche dei consiglieri.

Art. 36

Richieste di intervento

1. Prima dell'apertura della discussione su di uno specifico argomento, i consiglieri formulano al Presidente la loro richiesta di intervento. Al momento dell'avvio dell'esame dell'argomento in questione, dopo la conclusione delle relazioni introduttive, il Presidente richiede chi intenda iscriversi a parlare e ne comunica l'elenco.

2. Richieste successive di intervento formulate dai consiglieri a discussione avviata potranno essere accolte ad esclusivo giudizio del Presidente solo in presenza di elementi di particolare novità introdotti dal dibattito.

Art. 37

Disciplina degli interventi

1. I consiglieri intervengono secondo l'ordine di iscrizione a parlare, salvo che qualcuno dei richiedenti scambi con altri l'ordine del giorno di iscrizione, dandone avviso al Presidente.
2. Nessun consigliere può intervenire senza aver richiesto di parlare al Presidente e senza averne avuta dal medesimo la facoltà.
3. I consiglieri parlano dal loro posto di norma in piedi, evitando discussioni in forma di dialogo.
4. A nessuno è consentito interrompere chi parla, tranne al Presidente per richiami al regolamento o all'oggetto della discussione.
5. Nessun discorso può essere interrotto - a meno che, superati i tempi regolamentari, il Presidente non decida diversamente - né rimandato per la sua continuazione ad altra seduta.
6. Il Presidente ha facoltà di richiamare i consiglieri che nella loro esposizione si allontanano dall'oggetto della discussione, o comunque divaghino. In caso di inosservanza, il Presidente, richiamato l'oratore per due volte a concludere, può togliergli la parola.

Art. 38

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo verbale al Presidente all'osservanza del regolamento, o per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni.
2. Essa ha la precedenza sulla discussione principale, che viene sospesa.
3. Sull'ammissione della mozione d'ordine, qualora nessun componente del Consiglio vi si opponga, decide il Presidente. In caso di diniego, il proponente può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
4. Sulla mozione d'ordine ammessa possono intervenire, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente ha facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 39

Mozione di rinvio in commissione

1. I consiglieri possono richiedere, prima delle dichiarazioni di voto, che la proposta venga rinviata in commissione permanente per l'approfondimento.
2. Nel caso di disaccordo sulla richiesta, il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi in merito con votazione palese, senza discussione.
3. Qualora la proposta venga rimessa alla commissione, il Presidente fa riscontrare a verbale a richiesta di quali consiglieri la proposta sia stata rimessa e chiude la discussione in aula assegnando la proposta di deliberazione alla commissione definendo il termine massimo entro cui l'esame deve essere concluso. In assenza di determinazione il termine si intende essere di trenta giorni.

Art. 40

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere fatto oggetto di apprezzamenti sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il componente del Consiglio che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il componente o i componenti del Consiglio che lo hanno provocato. Gli interventi per fatto personale non possono durare, singolarmente, per più di cinque minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un componente del Consiglio sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La commissione riferisce in forma scritta, entro il termine assegnatole. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 41

Richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento

1. Ogni componente del Consiglio può, in qualsiasi momento, chiedere la parola per richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento. L'intervento ha precedenza e sospende la discussione sul merito. L'intervento deve avere la durata massima di cinque minuti.

2. Sul richiamo decide il Presidente, sentito il Segretario generale.

Art. 42

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba essere oggetto di discussione, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba essere rinviata, possono essere poste da un consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora esse siano giustificate da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno. Al termine della discussione decide il Consiglio a maggioranza.

3. Nel caso vengano poste più questioni pregiudiziali o sospensive sullo stesso argomento, esse si svolgono in un'unica discussione e con un'unica votazione, per alzata di mano.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio indica il momento della sua discussione.

Art. 43

Mozione su questioni iscritte all'ordine del giorno

1. Durante la discussione di una deliberazione in sede di Consiglio comunale, ogni consigliere può presentare una mozione riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo nella materia oggetto della discussione.

2. Dopo il dibattito a cui può intervenire un consigliere per ogni gruppo nei limiti di tempo previsti dal comma 6 dell'art. 34, la mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni, prima della votazione finale sulla deliberazione oggetto della trattazione.

Art. 44

Mozione intesa come atto di indirizzo

1. La mozione può consistere in una proposta di atto di indirizzo sulle materie di competenza del Consiglio comunale, verso il Sindaco, la Giunta o la Dirigenza.
2. Detta proposta deve essere redatta a cura dei proponenti sulla falsariga delle proposte di deliberazione e quindi composta di una parte narrativa e di una dispositiva e deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio.
3. In tal caso, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, il Presidente inoltra la mozione proposta al Segretario generale perché provveda all'acquisizione dei prescritti pareri tecnici, contabili e di legittimità.
4. Nell'esame delle mozioni di cui al presente articolo, il Consiglio adotta le procedure previste per la discussione delle normali deliberazioni.

Art. 45

Ordini del giorno

1. Il Consiglio comunale esprime orientamenti, richieste e giudizi su specifici argomenti di interesse generale o locale mediante ordini del giorno.
2. A tal fine la Giunta, ciascuna commissione consiliare permanente tramite il presidente e ciascun consigliere comunale possono presentare per iscritto la relativa proposta al Presidente del Consiglio comunale che provvede per l'inserimento della stessa tra gli argomenti da sottoporre all'esame della prima seduta del Consiglio.
3. Il primo proponente di un ordine del giorno presente in aula, ha il diritto di ritirare la proposta prima del voto.

Art. 46

Forme di votazione ()*

1. Le votazioni si effettuano di norma, in modo palese.

(*) Articolo 27, comma 1 - Statuto

1. Le votazioni si effettuano, di norma, in modo palese salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento stabiliscano altrimenti.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

Art. 47

Votazioni in forma palese

1. Le votazioni palesi si svolgono, di norma, per alzata di mano. I componenti del Consiglio esprimono il voto dal proprio posto. Il risultato è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dal Segretario generale o da chi lo coadiuva.

2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta da almeno tre consiglieri, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

3. Il Presidente, qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.

4. Su determinazione del Presidente, le votazioni palesi possono avvenire per appello nominale.

5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata successiva, per ordine alfabetico, dei componenti del Consiglio.

6. Nel caso in cui nell'aula venga installato un sistema per il voto elettronico, esso dovrà comunicare visivamente con opportuni accorgimenti tecnici, l'identità dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

7. All'atto del passaggio al voto per alzata di mano o con sistema di voto elettronico, i componenti del Consiglio che si astengono debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto, affinché la loro posizione risulti nominativamente a verbale. Gli astenuti non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 48

Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto possono svolgersi - su determinazione del Presidente - mediante schede distribuite ai componenti del Consiglio al momento del voto, mediante palline di diverso colore, ovvero mediante voto elettronico che garantisca, in tal caso, la segretezza del voto.

2. Gli astenuti debbono dichiararlo preventivamente all'avvio della votazione. Le schede bianche, nulle e annullate non vengono calcolate nel numero totale di voti validi a determinare la maggioranza dei votanti.

3. Nelle elezioni a nomine complessive, sempre che non sorga opposizione, si procede all'approvazione anche per elenchi nominativi od in qualunque altra forma si creda conveniente.

4. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi sommati al numero delle schede bianche, nulle o annullate risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

5. Quando debbano effettuarsi votazioni a scrutinio segreto, il Presidente designa, tra i consiglieri presenti, tre scrutatori, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, con il compito di procedere allo spoglio delle schede, o alla conta delle palline o all'assistenza durante la votazione con il sistema elettronico, attestando la regolarità delle procedure e dei risultati delle votazioni. I risultati vengono trascritti su di un apposito modulo, sottoscritto dagli scrutatori il quale viene rimesso al Segretario generale.

Art. 49

Esito della votazione

1. Salvo i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

2. I componenti del Consiglio che dichiarano di non voler partecipare alla votazione ma restano in aula, si considerano astenuti. I componenti del Consiglio che si astengono sono computati tra i presenti ma non tra i votanti.

3. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula: "il Consiglio ha approvato", oppure, "il Consiglio non ha approvato".

Art. 50

Turbativa dell'ordine da parte dei consiglieri

1. Il consigliere che turba l'ordine o pronuncia espressioni ingiuriose o sconvenienti è richiamato dal Presidente.

2. Se il consigliere, nonostante il richiamo del Presidente, persiste nel suo comportamento, o pronuncia espressioni oltraggiose, o passi a vie di fatto, o faccia appello alla violenza, il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, sospendere la seduta.

3. Il Presidente può altresì proporre la censura nei confronti del consigliere. In tal caso il consigliere ha diritto di dare spiegazioni al Consiglio intervenendo per non più di tre minuti. Il Presidente, sulla base di quanto detto dal consigliere, può decidere di ritirare la proposta di censura, limitandosi a raccomandare un diverso comportamento. Qualora ciò non avvenga e il Presidente mantenga la richiesta di censura, la proposta viene messa ai voti, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 51

Comportamento del pubblico nell'aula durante le adunanze

1. Le persone che, nello spazio riservato al pubblico, assistono alla seduta, debbono essere inermi, rimanere in silenzio e tenere un contegno corretto.

2. Spettano al Presidente del Consiglio i poteri di ordine della parte riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza del corpo dei vigili urbani.

3. Il Presidente può espellere dall'aula coloro che non ottemperino a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. Chi sia stato espulso non viene riammesso in aula per tutta la seduta.

4. Quando coloro che sono stati espulsi non si attengano alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare il disturbatore o l'autore dei disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

Art. 52

Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita dalla conferenza dei capigruppo su proposta del Presidente.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che rivestono particolare importanza ed urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori sino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara sospesa l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

Art. 53

Verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che, attraverso le deliberazioni adottate, documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale. La sua redazione viene curata dal Segretario generale che si avvale degli appositi uffici. Il Segretario generale assente o impedito viene sostituito dal Vicesegretario generale vicario.

2. Il verbale è steso in forma integrale o sintetica su decisione del Segretario generale e contiene in allegato tutti i documenti trattati nella seduta.

3. Ogni componente del Consiglio ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed i motivi del medesimo; ha altresì diritto di chiedere che nel verbale risultino le proprie dichiarazioni. In tal caso egli dovrà riassumere in breve l'intervento o la dichiarazione e rimmetterli, seduta stante, per iscritto al Segretario generale.

4. Il verbale deve indicare l'ora di inizio della seduta, se questa sia pubblica o segreta, i nomi del Presidente, dei componenti del Consiglio e degli assessori presenti, il risultato della votazione, se la stessa è avvenuta a scrutinio palese o segreto, i nominativi degli eventuali scrutatori.

5. I verbali delle sedute vengono depositati presso la Segreteria generale. Copia dei medesimi è inviata in formato digitale a ciascun consigliere, salvo espressa richiesta di riceverne il testo cartaceo.

6. I verbali dovranno essere approvati dal Consiglio in una successiva riunione e l'argomento verrà iscritto al relativo ordine del giorno a cura del Presidente.

7. La votazione avviene per alzata di mano e della approvazione si redige apposito verbale.

8. Sul verbale possono prendere la parola soltanto i partecipanti alla seduta cui esso si riferisce ed unicamente per proporre rettifiche o per chiarire o correggere il pensiero da essi espresso, oppure per fatto personale.

9. Gli interventi dell'intera seduta vengono registrati mediante incisione magnetica o altro sistema simile. I singoli nastri o i supporti sono custoditi presso la Segreteria generale, con possibilità di accesso da parte dei consiglieri, e vengono conservati sino alla loro avvenuta trascrizione. Gli originali delle trascrizioni vengono conservati cronologicamente per almeno cinque anni a cura della Segreteria generale.

10. In base a decisione del Segretario generale, nel verbale di deliberazione, gli interventi possono venire richiamati "per relationem", con riferimento all'originale delle trascrizioni.

11. La parte del verbale relativa alla seduta segreta è redatta in modo da conservare, nel modo più conciso, menzione di quanto viene discusso e deliberato.

12. I verbali delle deliberazioni che riguardino questioni patrimoniali in cui vi siano o vi possano essere interessi di terzi, sono riassunti in modo da non compromettere gli interessi del Comune.

13. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

14. I registri dei verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario generale.

TITOLO V

SINDACATO ISPETTIVO (*)

Art. 54

Attività ispettiva dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali gestiti direttamente ovvero a mezzo di concessione, azienda, istituzione o società, ovvero in convenzione con altri enti pubblici.

2. Per sindacato ispettivo si intende la possibilità di richiedere informazioni e verifiche agli uffici e servizi competenti, nonché di richiedere l'istituzione di commissioni d'indagine, eventualmente partecipandovi.

3. Sono istanze di sindacato ispettivo le interpellanze, le interrogazioni e, a seguito delle stesse, la mozione tendente a costituire una commissione d'indagine od a discutere in Consiglio comunale o in commissione permanente una relazione sulla materia oggetto dell'istanza.

Art. 55

Interpellanze ed interrogazioni

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernono direttamente l'attività del Comune o che interessino, comunque, la vita politica, economica, sociale e culturale della Città.

2. Interpellanze e mozioni su fatti eccezionali di particolare risonanza nazionale o internazionale, possono essere presentate dai consiglieri e vengono discusse previo esame della conferenza dei capigruppo, da tenersi a cura del Presidente del Consiglio comunale non meno di 48 ore prima della seduta consiliare.

(*) Articolo 18 commi 2, 3 e 4 - Statuto

2. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di proposta per ogni questione di competenza del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanza di sindacato ispettivo al Presidente del Consiglio comunale che, per quanto di competenza, le trasmette al Sindaco, il quale provvede a rispondere come da regolamento.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di cui ai commi 2 e 3 sono disciplinati dal regolamento.

3. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta da uno o più consiglieri, al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e gli intendimenti della condotta dell'amministrazione su determinati argomenti o, comunque, sollecitare spiegazioni circa specifici atti amministrativi.

4. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, o sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano fornire al Consiglio determinate informazioni o documentazione, o abbiano preso o intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione.

5. Le interpellanze e le interrogazioni vengono formulate per iscritto al Presidente del Consiglio che le trasmette alla Segreteria del Sindaco, la quale istruisce, con l'aiuto degli uffici competenti, la pratica, così da fornire all'interpellato o all'interrogato gli elementi conoscitivi e tecnici per poter formulare la risposta.

6. La risposta deve essere fornita entro trenta giorni e, di norma, in forma scritta, a meno che l'interpellante o l'interrogante richieda o il Presidente decida la risposta verbale. In tale caso alla risposta si procede, sempre entro trenta giorni, nell'ambito del Consiglio comunale o della commissione competente, a seconda della decisione assunta dal Presidente del Consiglio comunale, avuto riguardo alla richiesta dell'interpellante o dell'interrogante.

7. In ciascuna adunanza del Consiglio comunale non possono essere trattate più di due interpellanze e/o interrogazioni presentate da un medesimo consigliere. Le interpellanze e interrogazioni eccedenti tale numero ricevono risposta verbale nella commissione competente o risposta scritta. Il consigliere deve indicare quali argomenti desidera siano trattati in Consiglio comunale.

8. In caso di risposta verbale l'interpellante o l'interrogante o uno di essi, nel caso che siano più di uno - all'uopo invitato, se non facente parte della competente commissione consiliare, qualora l'argomento venga in questa trattato - ha facoltà di illustrare il contenuto dell'interpellanza o dell'interrogazione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Su richiesta, il Presidente dell'organo deputato alla discussione concede la parola sull'argomento per un tempo non eccedente i tre minuti, ad un consigliere per ogni gruppo consiliare, quindi dà la parola all'interpellato o all'interrogato per la risposta che deve essere contenuta nel tempo di cinque minuti. Al capogruppo di un gruppo consiliare con più di cinque componenti è consentito un secondo intervento non eccedente i due minuti. Sulla risposta dell'interpellato o dell'interrogato può chiedere la parola il consigliere che ha illustrato l'interpellanza o l'interrogazione per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione, per un tempo non superiore a cinque minuti. Dopodiché, senza deroghe, la discussione viene considerata chiusa.

9. Il Sindaco, quando dalla pubblicità della risposta possa provenire pregiudizio per gli interessi economici o patrimoniali dell'amministrazione, può, nei termini previsti dal presente regolamento, differire la risposta, fissando un ragionevole termine di tempo entro cui, comunque, la risposta dovrà essere fornita.

Art. 56

Relazione al Consiglio e commissione d'indagine

1. Nel caso in cui il consigliere, ottenuta la risposta ad una interpellanza o a una interrogazione in forma scritta ovvero in sede di commissione, si dichiari insoddisfatto, e la questione sia ritenuta meritevole di approfondimento da parte del Consiglio, ha diritto, entro i successivi trenta giorni, a trasformare la stessa in mozione, la quale, se ammessa, sarà posta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio comunale.

2. La mozione di cui al comma precedente deve concludersi con l'esplicito invito a correggere gli errori o i comportamenti omissivi, ovvero può connotarsi come mozione di censura verso il Sindaco, un singolo assessore o l'intera Giunta o, infine, può contenere la richiesta di una commissione d'indagine per l'approfondimento. La mozione può altresì contenere una ulteriore richiesta di fornitura di dati ed informazioni.

3. Il Presidente del Consiglio, esaminato entro i successivi dieci giorni, con esclusione del merito, il testo della mozione la quale deve riguardare materia di competenza comunale e deve connotarsi in uno dei modi indicati al comma precedente, può rigettarla perché non pertinente ovvero richiedere al proponente di integrarla in caso di incompletezza o indeterminazione ovvero accoglierla. In quest'ultimo caso il Presidente provvede ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta consiliare da convocare.

4. Contestualmente all'ammissione della mozione, il Presidente del Consiglio provvede al sollecito inoltro della stessa al Sindaco affinché provveda per quanto di competenza all'istruttoria e a disporre perché si addivenga ad una esauriente relazione al Consiglio comunale.

5. Per la costituzione ed il funzionamento della commissione d'indagine, se richiesta ed approvata dal Consiglio, si procede ai sensi del precedente articolo 19.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57

Abrogazione delle precedenti norme

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

Art. 58

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dello Statuto, è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato adottato e l'adempimento della prescrizione relativa alla ripubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni.